



TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Elena Zanetti, all'udienza camerale del <omissis> maggio 2024, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel. procedimento in epigrafe a carico di: <omissis> nato a <omissis> il <omissis> domicilio dichiarato in <omissis> - LIBERO PRESENTE assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Sergio Mapelli del foro di Monza, con studio in Lissone, via Monza, n. 8

IMPUTATO

in ordine al reato p. e p. dall'art. 187 c, bis e I quater d. lgs. n, 285/92 per essersi posto alla guida di un velocipede in stato di alterazione psico-fisica conseguente l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale e di aver commesso il fatto tra le ore 22 e le ore 7.

In Vedano Al Lambro, il <omissis>

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

ACCUSA: assoluzione perché il fatto non costituisce reato;

DIFESA: assoluzione perché il fatto non sussiste

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ex art. 552 c.p.p. del <omissis>.06.2022, ritualmente notificato entro i prescritti termini, l'imputato, sig. <omissis>, veniva tratto a giudizio e citato a comparire dinanzi al Tribunale di Monza in composizione monocratica per rispondere del reato indicato in epigrafe, con prima udienza fissata al <omissis>.10.2023. In tale udienza, il difensore dell'imputato, debitamente munito di procura speciale, formulava istanza volta alla definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato condizionato a produzioni documentali, Ammesso il rito, il Pubblico Ministero depositava il proprio fascicolo. All'udienza del <omissis>.05.2024 l'imputato rendeva dichiarazioni spontanee.

In esito all'udienza odierna si procedeva quindi alla discussione finale nel corso della quale le parti rassegnavano le rispettive conclusioni nei termini di cui in epigrafe; indi, questo giudice decideva come da separato dispositivo di cui dava pubblica lettura, riservandosi il deposito della motivazione in cancelleria nei termini di legge.

Quanto al profilo del merito, le risultanze processuali non consentono di affermare — ad avviso del giudicante — la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, dovendosi viceversa ritenere provato che il fatto de quo non sussiste.

In esito all'udienza odierna si procedeva quindi alla discussione finale nel corso della quale le parti rassegnavano le rispettive conclusioni nei termini di cui in epigrafe; indi, questo giudice decideva come da

separato dispositivo di cui dava pubblica lettura, riservandosi il deposito della motivazione in cancelleria nei termini di legge. Quanto al profilo del merito, le risultanze processuali non consentono di affermare — ad avviso del giudicante — la penale _responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, dovendosi viceversa ritenere provato che il fatto de quo non sussiste.

1) In merito alla ricostruzione della dinamica dei fatti in contestazione, nella CNR (n. 27/1 prot), e relativi allegati, redatta in data <omissis>.07.2021 presso la Stazione C.C. di Villasanta si dà atto che il <omissis>.05.2021, alle ore 22:00 circa, gli operanti venivano inviati dalla locale C.O. nel Comune di Veduggio al Lambro, nella via Follerau «*in quanto si era verificato un incidente stradale, ovvero un'auto aveva tamponato una bici*», Giunti sul posto, a seguito dei rilievi effettuati, gli operanti avevano modo di accertare che «*l'auto era entrata in collisione con il velocipede in una zona a scarsa visibilità, in ora notturna, a causa di infrazione alle norme di comportamento da parte di entrambi*».

Come si precisa, inoltre, nella CNR de qua il conducente del velocipede, identificato nell'odierno imputato sulla scorta dei documenti di identità in suo possesso, veniva «*trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Gerardo di Monza, veniva sottoposto all'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 186 e 187 del Codice della Strada risultante positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti, cannabinoidi*» (v. CNR, in atti).

2) Sono pure presenti in atti, tra gli altri: la Relazione di incidente stradale; i verbali di spontanee dichiarazioni rese dai conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro; il verbale di pronto soccorso in data 13.05.2021 relativo all'imputato; la richiesta di accertamenti ai sensi degli artt. 186 e 187 CdS rivolta dai C.C. di Villasanta al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Gerardo di Monza; il referto redatto presso il laboratorio di analisi chimico-cliniche del Presidio Ospedaliero di Desio contenente gli esiti alcolemici e/o tossicologici delle analisi effettuate sui liquidi biologici dell'imputato, dal quale si rileva la positività del sig. <omissis> ai cannabinoidi (THC 3,1 ng/mL — THC-COOH 21,5 ng/mL).

3), All'udienza del <omissis>.05.2024 è stata, inoltre, prodotta in atti dalla difesa la documentazione attestante l'avvenuto risarcimento in favore dell'odierno imputato dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsogli in data <omissis>.05.2021 per il complessivo importo di euro 4.500,00 da parte della Compagnia Assicurativa del veicolo investitore.

4) Rendendo dichiarazioni spontanee all'udienza del <omissis>.05.2024 il sig. <omissis> ha affermato «*che al momento dell'incidente io ero lucido in quanto l'assunzione della sostanza è avvenuta tempo prima*». In tale occasione l'imputato ha pure precisato che «*la ciclabile concludeva e io ero costretto a scendere per strada; nella discesa sono stato travolto da un'auto guidata da un anziano. Io ero ignaro di tutto al momento e semplicemente c'è stata la botta e io sono caduto sull'asfalto. Il vecchietto si era fermato molto lontano diciamo dal posto dell'incidente e poi dopo tanto ... circa 5 minuti è tornato indietro a soccorrermi e ha chiamato lui i soccorsi dopo un po' di tempo che ero rimasto a terra dolorante con la clavicola fratturata e una botta alla testa, tant'è che al momento avevo un po' di nausea. Però al momento ero lucido, sono stato collaborativo*» (v. pag. n. 4, fonoregistrazione udienza del <omissis>.05.2024).

5) In punto di diritto, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, prevista dall'art. 187 C.d.S., non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo avere assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione (Cass. Sez. IV, 24.06.2021, n. 40543; Cass., Sez. IV, 14.05.2020, n. 15078; Cass. 23.09.2013, casse, sez. IV, 30.10.2009, n. 41796). A tal fine è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dal comma secondo dello stesso articolo, ossia attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. Ne consegue che, ad avviso della Suprema Corte, il reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti debba essere accertato attraverso la combinazione degli esiti delle analisi effettuati sui campioni biologici con gli indici sintomatici dello Stato di alterazione conseguente all'uso di stupefacenti o psicotrope. Deve escludersi, per contro, che lo stato di alterazione possa essere desunto unicamente da

elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 C.d.S.) in quanto l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione all'individuazione e alla quantificazione delle sostanze. (Cass. Sez. IV, 28.04.2006, n. 14803). Da tali accertamenti non è possibile prescindere neppure in presenza di specifiche ammissioni da parte dell'imputato circa l'assunzione di sostanze psicotrope al momento della guida, non essendo queste in grado di sostituire la portata e la finalità, dell'accertamento diagnostico diretto a verificare il tipo di sostanza e di misurare la rilevanza dell'assunzione (Cass. Sez. IV, 25.05.2021, n. 20094; Cass. Sez. IV, 12.10.2018, n. 46396).

In tal senso, l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 187 C.d.S. esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione delle predette sostanze, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (Cass. Sez. IV, 20.04.2017, n. 19035; Cass., Sez. IV, 4.05.2012, n. 16895). Lo stato di alterazione del conducente necessario ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S. non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Cass., Sez. IV, 21.09.2017, n. 43486; Cass. sez. IV, 16.12.2009, n. 48004).

6) Ne consegue, alla luce delle risultanze processuali e delle considerazioni — in fatto e in diritto — che precedono, che non possa essere affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli. Ritiene, infatti, il giudicante che il compendio probatorio non abbia fornito sufficienti riscontri, atti a comprovare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il fatto ascritto all'imputato sussista.

Come già osservava il g.i.p. presso il Tribunale di Monza nel provvedimento in data <omissis>.11.2021 (n. 6621/21 R.G.N.R. — 6967/21 con cui, respingeva la richiesta di decreto penale di condanna a carico dell'odierno imputato per i fatti de quibus, disponendo la restituzione degli atti al p.m., la circostanza della positività del sig. <omissis> cannabinoidi non vale ex se a dimostrare che egli, mentre era alla guida del velocipede, si trovasse effettivamente in stato di alterazione provocato dalla predetta sostanza, condizione necessaria — come in precedenza illustrato — ai fini della sussistenza del reato in contestazione. Nel caso di specie non sembra, infatti, siano stati rilevati sull'imputato, al momento del sinistro, dati sintomatici quali pupille dilatate, stato di ansia e irrequietezza, difetto di attenzione, atti a comprovare, la sussistenza dello stato di alterazione psicofisica, né d'altro canto, in assenza di espressi riscontri in tal senso negli atti di indagine contenuti nel fascicolo del P.M., lo stato di alterazione dell'imputato potrebbe essere desunto, in via indiretta, dalla circostanza che egli sia stato coinvolto nel sinistro de quo. Ne consegue che, nel caso sub giudice, difettando la prova del requisito dello stato di alterazione delle capacità psico-fisiche dell'imputato in occasione della guida, debba quindi trovare applicazione l'art. 530 c.p.p.

Non resta, quindi, che darne atto, pronunciando formula conseguente

P.Q.M.

visti gli artt. 438; 530 c.p.p.

ASSOLVE

il sig. <omissis> dal reato ascrittogli in rubrica perché il fatto non sussiste

Motivazione riservata in novanta giorni.

Monza, <omissis>.05.2024